



COMUNICATO STAMPA n. 203/23

Lussemburgo, 21 dicembre 2023

Sentenza della Corte nella causa C-333/21 | European Superleague Company

Le norme della FIFA e della UEFA in materia di previa autorizzazione delle competizioni calcistiche tra club, come la Superlega, violano il diritto dell'Unione

Esse sono infatti contrarie al diritto della concorrenza e alla libera prestazione dei servizi

Le norme della Fédération internationale de football association (FIFA) e dell'Union des associations européennes de football (UEFA) che assoggettano alla loro previa autorizzazione la creazione di qualsiasi progetto di una nuova competizione calcistica tra club, come la Superlega, e vietano ai club e ai giocatori di parteciparvi a pena di sanzioni, sono illegittime. Infatti, i poteri della FIFA e della UEFA non sono disciplinati da alcun criterio atto a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato.

Parimenti, le norme che attribuiscono alla FIFA e alla UEFA un controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti legati a dette competizioni sono tali da restringere la concorrenza, tenuto conto dell'importanza di queste ultime per i media, i consumatori e i telespettatori all'interno dell'Unione.

La **FIFA** e la **UEFA** sono associazioni di diritto privato con sede in Svizzera e aventi l'obiettivo di promuovere e disciplinare il calcio a livello mondiale ed europeo. Esse hanno adottato norme che conferiscono loro il potere di autorizzare le competizioni di calcio tra club in Europa e di sfruttarne i diversi diritti mediatici corrispondenti.

Dodici club europei di calcio ¹ hanno inteso realizzare, attraverso la società spagnola **European Superleague Company**, un progetto di nuova competizione calcistica: la **Superlega**.

La FIFA e la UEFA si sono opposte a detto progetto. Sanzioni sono state minacciate a carico dei club e dei giocatori che avessero deciso di parteciparvi.

La European Superleague Company ha agito dinanzi al Tribunale di commercio di Madrid (Spagna) contro la FIFA e la UEFA in quanto ritiene che le norme da esse adottate in materia di autorizzazione delle competizioni e di sfruttamento dei diritti mediatici violino il diritto dell'Unione. Nutrendo il dubbio, in particolare, che la FIFA e la UEFA si trovino in una situazione di monopolio su detto mercato, il tribunale spagnolo si è rivolto alla Corte di giustizia.

La Corte constata che **l'organizzazione di competizioni calcistiche tra club e lo sfruttamento dei diritti mediatici sono**, evidentemente, **attività economiche**. Esse **devono**, pertanto, **rispettare le norme in materia di concorrenza e le libertà di circolazione**, anche se l'esercizio dell'attività sportiva quale attività economica presenta talune specificità, come l'esistenza di federazioni dotate di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori. La Corte constata altresì che, parallelamente a detti poteri, la FIFA e la UEFA organizzano esse stesse competizioni calcistiche.

La Corte ha poi dichiarato che, quando un'impresa in posizione dominante ha **il potere di stabilire a quali**

condizioni imprese potenzialmente concorrenti possano accedere al mercato, detto potere deve, tenuto conto del rischio di conflitto di interessi che esso comporta, essere accompagnato da criteri idonei a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato. Orbene, **i poteri della FIFA e della UEFA non sono disciplinati da alcun criterio di tale natura. La FIFA e la UEFA si trovano, pertanto, in una situazione di abuso di posizione dominante.**

Parimenti, le norme da esse adottate in materia di autorizzazione, di controllo e sanzionatorie devono essere qualificate, tenuto conto del loro carattere arbitrario, quali restrizioni non giustificate alla libera prestazione dei servizi.

Una competizione quale **il progetto di Superlega** non deve per tale motivo essere autorizzata necessariamente. Infatti, dato che **la Corte** è stata chiamata a pronunciarsi in termini generali sulle norme della FIFA e della UEFA, essa, **nella sua sentenza, non prende posizione su detto specifico progetto.**

In parallelo, la Corte osserva che **le norme della FIFA e della UEFA in materia di sfruttamento dei diritti mediatici possono ledere i club europei di calcio, l'insieme delle imprese operanti sui mercati dei media e, infine, i consumatori e i telespettatori, impedendo loro di beneficiare di nuove competizioni potenzialmente innovative o interessanti.** Tuttavia, compete al Tribunale di commercio di Madrid verificare se dette norme possano comunque andare a vantaggio di diversi soggetti operanti nel mondo del calcio, ad esempio garantendo una redistribuzione solidale dei ricavi generati da detti diritti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagine della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Si trattava inizialmente dei seguenti club: in Spagna, il Club Atlético de Madrid, il Fútbol Club Barcelona e il Real Madrid Club de Fútbol; in Italia, l'Associazione Calcio Milan, il Football Club Internazionale Milano e lo Juventus Football Club; in Inghilterra, l'Arsenal Football Club, il Chelsea Football Club, il Liverpool Football Club, il Manchester City Football Club, il Manchester United Football Club e il Tottenham Hotspur Football Club.